

# COMUNE DI ACQUI TERME



TESTO COORDINATO DELL'ALLEGATO A

**“DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE  
AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA IN APPLI-  
CAZIONE DELL'ART. 16 DELLA DCR 191 – 43016 DEL 20/11/2012”**

## **Art.1**

### **Oggetto e finalità**

1. Il presente provvedimento, adottato in attuazione dell'art. 3 della legge regionale n. 28 del 12.11.1999, e dell'art. 16 della D.C.R. 191-43016 del 20 novembre 2012, al fine di assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31/3/1998, n. 114, disciplina:
  - a) la modalità di presentazione delle domande di autorizzazione per medie strutture di vendita in caso di dimensioni non compatibili con la tabella di compatibilità dei Criteri di programmazione;
  - b) le procedure istruttorie, i termini e lo svolgimento delle procedure, il rilascio dell'autorizzazione per medie strutture di vendita in caso di dimensioni non compatibili con la tabella di compatibilità dei Criteri di programmazione,
  - c) le modalità di esercizio del diritto di accesso.

## **Art. 2**

### **Conferenza di Servizi e soggetti partecipanti**

1. L'esame delle istanze presentate per ottenere le autorizzazioni per medie strutture in caso di dimensioni non compatibili con la tabella di compatibilità dei Criteri di programmazione comunali presenta caratteri di complessità elevati che uniti alla esigenza di rispettare i tempi imposti dalle normative vigenti, comportano la necessità di utilizzare l'istituto della Conferenza di Servizi prevista dall'art. 14 e seguenti della legge 241/90 e s.m.i.
2. Alla conferenza di servizi partecipano, a titolo obbligatorio e con diritto di voto, il responsabile del Servizio Commercio, Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Polizia Municipale.
3. Qualora ricorra una delle ipotesi di astensione previste dagli articoli 51 e 52 del c. p. c. il rappresentante designato con diritto di voto è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione di appartenenza la propria rinuncia all'incarico.

## **Art. 3**

### **Istanza di autorizzazione per medie strutture di vendita**

1. Il richiedente che intende avvalersi dell'art. 16 , c. 1, ultima parte, della DCR 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i., presenta al Comune, competente per territorio, istanza di autorizzazione per media struttura di vendita utilizzando la modulistica resa disponibile dal SUAP, corredandola, a pena di inammissibilità, da esplicita dichiarazione in tal senso.
2. In questo caso, riguardo ai centri commerciali è obbligatorio, a pena di inammissibilità, che la domanda, ancorché presentata da soggetto promotore, contenga, per le medie strutture di vendita in essi contenute, la specifica indicazione delle imprese commerciali alle quali saranno intestate le singole autorizzazioni finali. Esse dovranno altresì allegare:
  - a) dichiarazione di possesso dei requisiti professionali in caso di richiesta di autorizzazione per il settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114/98
  - b) dichiarazione di assenza delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale previste dall'art. 5 c. 2 del decreto legislativo n. 114/98Non sarà ammessa alcuna modifica nel corso del procedimento.
3. Nell'istanza dovranno essere dichiarati, a pena di inammissibilità:
  - a) il settore o i settori merceologici;
  - b) il possesso dei requisiti professionali in caso di richiesta di autorizzazione per il settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998;

- c) l'ubicazione dell'esercizio;
  - d) la superficie di vendita dell'esercizio;
  - e) l'assenza delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale previste dall'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 114 del 1998.
4. In caso di società, escluso il comma 2, il possesso dei requisiti professionali è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona preposta specificamente all'attività commerciale.
5. L'istanza di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente e per i centri commerciali nel caso di cui al precedente c. 2, anche da ciascuna impresa commerciale alla quale saranno intestate le singole autorizzazioni, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

#### **Art. 4**

##### **Documentazione**

1. All'istanza di autorizzazione presentata in Comune, deve essere allegata la seguente documentazione:
- 1) relazione, corredata da adeguata cartografia, dell'iniziativa, con riferimento alle previsioni degli indirizzi e criteri regionali di cui alla DCR n. 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i. e dei Criteri di programmazione del settore adottati dal Comune. In particolare la relazione deve contenere:
    - descrizione delle caratteristiche dell'esercizio o centro commerciale con riferimento agli indirizzi regionali (art. 8 della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i.) "tipologie di strutture distributive", e (art. 6 della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i.) "centro commerciale";
    - descrizione dell'offerta commerciale dell'esercizio e/o degli esercizi che costituiscono il centro commerciale (art. 7 della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i.);
    - descrizione e rappresentazione cartografica della zona di insediamento commerciale ove è ubicato l'intervento con riferimento all'art. 12,13, 14 e 30 della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i., degli indirizzi e criteri regionali, nonché agli strumenti comunali di programmazione adottati ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28/99; in particolare dovrà essere evidenziato, per le localizzazioni commerciali L1 e L2 il rispetto dei parametri per il loro riconoscimento corredato da descrizione motivata (art. 14 della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i.);
    - indicazione della tabella relativa alla compatibilità territoriale dello sviluppo così come delineata dai Criteri di programmazione del settore adottati dal Comune alla quale ci si riferisce;
    - per gli esercizi e/o centri commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 900 negli addensamenti A.5 e nelle localizzazioni L.2 e superiore a mq. 1.800 negli addensamenti A.1, A.4 e nelle localizzazioni L.1, apposita relazione contenente la valutazione e verifica dei seguenti impatti economico-sociali (art. 26 c. 3 octies della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i.) al fine di:
      - o migliorare il servizio reso al consumatore
      - o rispettare le condizioni di libera concorrenza
      - o evitare l'impatto traumatico sull'occupazione e sulla funzionalità complessiva del sistema distributiva
    - eventuali informazioni relative alla sussistenza di un programma di qualificazione urbana o programma di rivitalizzazione delle realtà minori adottati dal Comune (art. 18 e 19 della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i.);
    - eventuali dichiarazioni circa la sussistenza del titolo di priorità ai sensi dell'art. 21 degli indirizzi e criteri regionali;

- indicazioni circa l'adozione da parte del Comune di apposito atto deliberativo in ordine ai contenuti dell'art. 20 degli indirizzi e criteri regionali;
- indicazioni sull'individuazione dei beni culturali e ambientale (art. 23 della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i.);
- ogni altra informazione utile per la valutazione della congruità della richiesta agli indirizzi generali ed ai criteri di programmazione urbanistica di cui alla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i.

## 2) relazione tecnico-progettuale contenente:

- descrizione del progetto relativo all'intervento con indicazione: a) delle superfici destinate alla vendita, e nel caso dei centri commerciali sia la totale sia quella relativa a ciascun esercizio; b) della superficie lorda di pavimento dell'insediamento nel suo complesso e ripartita per la parte destinata alla vendita, ai magazzini e/o depositi e alle zone lavorazione, ad altri usi ed attività non commerciali connesse all'insediamento, agli spazi per le attività diverse da quelle normate dal d.lgs 114/98 (artigianato di servizio, pubblici esercizi, generi di monopolio, farmacie, ecc.), ai servizi (igienici, tecnologici, ecc.), alle eventuali gallerie commerciali di accesso ai punti di vendita (piazze, mall), alle zone deposito carrelli, ecc.
- descrizione della qualità progettuale dell'insediamento con particolare riguardo al manufatto, alle aree esterne destinate a verde, alle aree scoperte e coperte, ai parcheggi, agli impianti tecnologici, ecc. e alle mitigazioni adottate per un equilibrato inserimento ambientale (art. 27);
- superficie territoriale dell'ambito dell'intervento;
- dimensioni del lotto di pertinenza dell'insediamento;
- descrizione dettagliata del computo del fabbisogno totale minimo di parcheggi relativo alla tipologia di struttura distributiva ed alla superficie di vendita richiesta, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99;
- descrizione dettagliata del computo degli standard relativi alla dotazione di parcheggi pubblici così come previsti dall'art. 21 della L.R. 5.12.77 n. 56 s.m.i. e dall'art. 25 dei criteri regionali di programmazione urbanistica;
- tavola progettuale di inquadramento generale con la dislocazione dettagliata del fabbisogno in scala non inferiore a 1:500;

## 3) progetto dell'intervento firmato da professionista abilitato alla progettazione, costituito dalla planimetria di inquadramento generale in scala adeguata, dell'area, in scala non inferiore a 1:500, contenente la rappresentazione della situazione di fatto e di progetto, e da piante, prospetti e sezioni del fabbricato, in numero adeguato ed in scala 1:100 o comunque nella scala prescritta dal regolamento edilizio comunale ai fini del rilascio dei permessi a costruire. Resta inteso che il progetto dell'intervento deve, in generale, essere redatto in conformità alle disposizioni regolamentari locali relative al rilascio dei permessi a costruire e deve rispettare le norme contenute negli indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica e comunque deve indicare e quantificare opportunamente:

- il fabbisogno totale dei posti auto, la relativa superficie complessiva, la relativa dislocazione ed organizzazione spaziale, (art. 25 della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i.);
- la quantificazione dettagliata e la relativa dislocazione e organizzazione spaziale del fabbisogno di posti auto in relazione all'eventuale applicazione del c. 2bis dell'art. 25 della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i.
- la superficie complessiva, la quantificazione numerica, la relativa dislocazione ed organizzazione spaziale delle aree da destinare a parcheggi pubblici, nel rispetto dell'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dell'art. 25 citato;

- la superficie complessiva, la relativa dislocazione ed organizzazione spaziale, delle aree da destinarsi a verde pubblico, nell'art., 21 della L.R. 56/77 s.m.i.;
  - il fabbisogno complessivo delle autorimesse e dei parcheggi privati (ex lege 122/89), le aree per il carico e lo scarico delle merci, la loro quantificazione dettagliata e la relativa dislocazione e organizzazione spaziale;
  - le opere di urbanizzazione primarie e secondarie esistenti e previste;
  - eventuali aree e/o attrezzature da destinarsi all'utilizzo collettivo che dovranno essere preferibilmente in adiacenza all'intervento commerciale; la dimensione minima indicata nel progetto è determinata in base ad accordo col Comune interessato in proporzione alla superficie di vendita;
  - la quantificazione dettagliata e la relativa dislocazione e organizzazione spaziale nell'ambito degli edifici: a) delle superfici destinate alla vendita, e nel caso dei centri commerciali sia la totale sia quella relativa a ciascun esercizio; b) della superficie lorda di pavimento dell'insediamento nel suo complesso e ripartita per la parte destinata alla vendita, ai magazzini e/o depositi e alle zone lavorazione, ad altri usi ed attività non commerciali connesse all'insediamento, agli spazi per le attività diverse da quelle normate dal d.lgs 114/98 (artigianato di servizio, pubblici esercizi, generi di monopolio, farmacie, ecc.), ai servizi (igienici, tecnologici, ecc.), alle eventuali gallerie commerciali di accesso ai punti di vendita (piazze, mall), alle zone deposito carrelli, ecc.
  - i collegamenti con la viabilità dell'ambito interessato dagli effetti indotti dall'insediamento, gli accessi e i percorsi veicolari e pedonali progettati in funzione delle risultanze degli studi previsti dall'art. 26 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i.;
  - in caso di interventi in aree periurbane, ai bordi delle aree urbane e/o in prossimità delle "porte urbane da consolidare", idonea rappresentazione grafica che evidenzia le soluzioni previste per l'adeguamento al disegno del profilo urbano riconoscibile, congruenti con gli aspetti geomorfologici o naturali, in modo tale da garantire un disegno d'insieme del fronte costruito, caratterizzando il paesaggio con particolare attenzione agli aspetti localizzativi tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo, ecc), mitigando e compensando le interferenze con i corridoi ecologici, utilizzando la vegetazione nei progetti di infrastrutture per cortine verdi, viali d'accesso, arredo vegetale e barriere verdi antirumore (cfr Piano Paesaggistico Regionale adottato con DGR n. 53-11975 del 04.08.2009 e art. 27 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i.);
  - idonea rappresentazione grafica delle aree da destinarsi alle compensazioni per mitigare i danni derivanti dal consumo di suolo, destinandole a finalità di carattere ecologico, ambientale, paesaggistico e collettivo (art. 27 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i.);
- 4) copie di eventuali convenzioni o atti di impegno unilaterale già sottoscritti;
- 5) relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri la conformità delle opere in progetto alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi vigenti ed adottati dal Comune;
- 6) idonea documentazione relativa alla regolamentazione delle aree di sosta e di carico e scarico merci;
- 7) per gli esercizi e/o centri commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 900 negli addensamenti A.5 e nelle localizzazioni L.2 e superiore a mq. 1.800 negli addensamenti A.1, A.4 e nelle localizzazioni L.1, idoneo studio di impatto sulla viabilità dell'area, secondo i criteri dell'art. 26 c. 3bis, 3ter della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i. e che dimostri quanto stabilito dal c. 3 septies, sub a) dello stesso articolo, corredato da soluzioni progettuali che rendono ammissibile l'insediamento commerciale attraverso il controllo e la correzione della esternalità negative (art. 26 c. 3 quater, 3 quinquies e 3 septies, sub b) della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i.). Lo studio deve contenere:
- tabelle delle 2 settimane di rilievo del traffico con evidenziata l'ora di maggior carico della rete;
  - descrizione delle situazioni critiche attuali;
  - conteggio del flusso viario indotto;

- descrizione e schema delle opere infrastrutturali e mitigazioni in progetto;
  - dichiarazione di conformità al progetto unitario di coordinamento, se esistente;
  - dichiarazione di avvenuta concertazione delle opere con Comune e Provincia preventivamente all'istanza;
  - descrizione di scenario previsto, livelli di servizio, code e eventuali criticità;
  - schemi planimetrici della viabilità con flussi rilevati e previsti, livelli di servizio attuali e previsti, code attuali e previste, viabilità di progetto, indicazione di provenienza dei flussi, percorsi pedonali e ciclabili in progetto;
  - planimetria accessibilità con mezzi di trasporto collettivo.
- 8) All'istanza deve essere, altresì, allegata, anche sotto forma di autocertificazione, la seguente documentazione:
- dichiarazione contenente gli estremi della concessione edilizia riferita all'iniziativa commerciale in oggetto qualora il richiedente ne sia già in possesso;
  - ogni autorizzazione, nullaosta, concessione, licenza, parere, intesa e atto di assenso, comunque denominato, indispensabile e preventivo rispetto alla istanza di autorizzazione di competenza di enti terzi (compreso il parere della commissione igienico-edilizia).
- 9) All'istanza di autorizzazione deve essere altresì allegata la seguente ulteriore documentazione:
- a) per esercizi e centri commerciali con offerta alimentare, extralimentare e mista:
- individuazione del bacino di gravitazione relativo all'insediamento, corredato da adeguate motivazioni della scelta operata in relazione alla tipologia distributiva ed all'offerta merceologica dell'istanza ed anche attraverso confronti con analoghi casi in altri paesi della Comunità Europea. Il bacino di gravitazione è definito dai minuti di percorso automobilistico sulla rete stradale;
  - dettagliata analisi della rete distributiva nel bacino di gravitazione e nei comuni confinanti, con particolare riguardo alle medie e grandi strutture di vendita con analoghe caratteristiche di offerta merceologica dell'istanza esistenti e autorizzate alla data di presentazione della stessa;
  - misura delle densità (mq./1000 abitanti) per le medie strutture di vendita con analoghe caratteristiche di offerta merceologica dell'istanza nel bacino di gravitazione e nei comuni confinanti, e relativo confronto con altre analoghe aree in paesi della Comunità Europea; nel caso di centri commerciali tale misura e confronto deve essere effettuato con le stesse modalità sia per l'intero centro commerciale sia per ciascuna media struttura presente nel centro;
  - stima del fatturato dell'insediamento commerciale; nel caso dei centri commerciali stima del fatturato per ciascuna media struttura del centro stesso distinguendola per tipologia di struttura distributiva e offerta merceologica;
  - stima dell'assorbimento delle quote di mercato nell'ambito del bacino di gravitazione in relazione alla rete nel suo complesso, alle medie strutture con analoga offerta merceologica dell'istanza; nel caso di centri commerciali stima deve essere effettuata con le stesse modalità sia per l'intero centro commerciale sia per ciascuna media struttura presente nel centro;
  - analisi del trend evolutivo delle rete commerciale complessiva nel bacino di gravitazione e nei comuni confinanti, negli ultimi tre anni;
  - analisi del trend evolutivo delle medie strutture di vendita nel bacino di gravitazione e nei comuni confinanti;
  - stima della dinamica occupazionale, della struttura demografica degli occupati in entrata ed in uscita nell'ambito del bacino di gravitazione a seguito dell'insediamento commerciale;

- stima del numero degli occupati, della tipologia contrattuale applicata, del monte ore lavorate semestralmente in relazione agli occupati per l'insediamento commerciale oggetto dell'istanza; tale stima deve essere effettuata sulla base di dati aziendali per analoghi insediamenti commerciali;
  - valutazione ambientale del sito corredata da ogni elemento utile alla sua specifica conoscenza, corredata inoltre da dettagliata analisi dei livelli di inquinamento prodotti dall'intervento in corrispondenza delle tratte e dei nodi di viabilità interessata dalla valutazione con riferimento puntuale ai ricettori sensibili presenti fino ad un intorno dei 10' di percorrenza stradale;
- b) per esercizi e centri commerciali con esclusiva offerta extralimentare:
- dettagliata analisi della rete distributiva nel bacino di gravitazione e nell'area di programmazione commerciale di riferimento, con particolare riguardo alle medie strutture di vendita con analoghe caratteristiche di offerta merceologica dell'istanza esistenti e autorizzate alla data di presentazione della stessa;
  - misura delle densità (mq./1000 abitanti) per le medie strutture di vendita con analoghe caratteristiche di offerta merceologica dell'istanza nel bacino di gravitazione e nei comuni confinanti, e relativo confronto con altre analoghe aree in paesi della Comunità Europea; nel caso di centri commerciali tale misura e confronto deve essere effettuato con le stesse modalità sia per l'intero centro commerciale sia per ciascuna media struttura presente nel centro;
  - stima della dinamica occupazionale, della struttura demografica degli occupati in entrata ed in uscita nell'ambito del bacino di gravitazione a seguito dell'insediamento commerciale;
  - stima del numero degli occupati, della tipologia contrattuale applicata, del monte ore lavorate semestralmente in relazione agli occupati per l'insediamento commerciale oggetto dell'istanza; tale stima deve essere effettuata sulla base di dati aziendali per analoghi insediamenti commerciali;
  - valutazione ambientale del sito corredata da ogni elemento utile alla sua specifica conoscenza, corredata inoltre da dettagliata analisi dei livelli di inquinamento prodotti dall'intervento in corrispondenza delle tratte e dei nodi di viabilità interessata dalla valutazione con riferimento puntuale ai ricettori sensibili presenti fino ad un intorno dei 10' di percorrenza stradale;
- 10) relazione riassuntiva che tenga conto di tutti gli elaborati sopra richiamati ed in cui il progettista:
- Elenchi ed analisi quali sono le esternalità negative che si verificheranno a seguito dell'insediamento della nuova media struttura;
  - Descriva quali sono gli accorgimenti proposti al fine di mitigare le suddette esternalità;
  - Espliciti i motivi per cui, a suo parere, le esternalità negative residue non determineranno un contrasto con l'utilità sociale di cui all'art. 16 della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e s.m.i.

## **Art. 5**

### **Adempimenti comunali**

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza provvede ai seguenti adempimenti:
- a) verifica la domanda e, nel caso di incompletezza o irregolarità della stessa richiede all'interessato, interrompendo i tempi del procedimento, le necessarie integrazioni, che dovranno pervenire entro 30 giorni dalla presentazione della domanda al Comune;
  - b) verifica la sussistenza dei requisiti essenziali richiamati all'art. 4, comma 4 e della sottoscrizione della istanza;
  - c) qualora rilevi l'insussistenza di uno dei requisiti essenziali previsti all'art. 3 commi 1 e 3, ne dichiara l'inammissibilità;
  - d) esamina, accertandone la completezza, la documentazione ricevuta;

- e) qualora rilevi l'incompletezza o l'irregolarità della documentazione pervenuta tale da non consentire la valutazione dell'intervento rispetto alla legge regionale 28/99, alla DCR n. 563-13414 del 29.10.1999 ed agli atti di programmazione comunale, richiede all'interessato, interrompendo i termini del procedimento, la necessaria documentazione integrativa che dovrà pervenire entro il termine di 30 giorni successivi. Decorso inutilmente tale termine provvede a comunicare al richiedente, nei 15 giorni successivi, la dichiarazione di improcedibilità;
  - f) provvede alla trasmissione agli uffici comunali della documentazione relativa alla pratica;
  - g) convoca la Conferenza dei servizi entro 10 giorni dall'avvenuta completezza della documentazione richiesta, così come risulta da apposita dichiarazione rilasciata del Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni. Tale dichiarazione costituisce avvio del procedimento. La conferenza dei Servizi dovrà aver luogo nei 30 giorni successivi alla sua convocazione;
  - h) provvede ai necessari adempimenti istruttori entro la data di svolgimento della Conferenza dei servizi;
  - i) comunica tempestivamente al soggetto richiedente l'esito della Conferenza dei Servizi
  - l) provvede al rilascio dell'autorizzazione o alla comunicazione di diniego, ai sensi del successivo art. 13.
2. La Conferenza dei Servizi, ai fini del procedimento delle istanze di autorizzazione di cui al precedente art. 3 c. 1, esprime il proprio parere, in ordine all'eventuale contrasto con l'utilità sociale valutando, nel rispetto del presente regolamento, le esternalità negative e gli altri effetti indotti, quali: il grave intralcio al sistema del traffico, l'inquinamento ambientale, evidenti effetti negativi sulla produttività del sistema, effetti restrittivi sulla concorrenza nell'area di programmazione commerciale, sulla base di quanto di seguito indicato:
1. per esercizi e centri commerciali con offerta alimentare, extralimentare e mista:
    - 1a) Sussistenza della destinazione d'uso commerciale dell'area oggetto dell'intervento alla presentazione dell'istanza di autorizzazione
    - 1b) Inderogabile rispetto dei criteri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali e delle localizzazioni commerciali stabiliti dagli artt. 13 e 14 della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i..
    - 1c) Inderogabile rispetto dell' art. 25 della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i.
    - 1d) Inderogabile applicazione delle norme previste all'art. 26 della D.C.R. 29.10.1999 n. 563-13414 e s.m.i. in ordine alle valutazioni e verifiche di impatto sulla viabilità, con le seguenti ulteriori specificazioni:
      1. i livelli di servizio E-F non sono mai accettati;
      2. previsione di almeno una pista ciclabile dall'area commerciale all'insediamento urbano più vicino e aree a servizi di uso collettivo ove esistenti o in progetto, il più possibile raccordata a viabilità di tipo urbano e/o a percorsi ciclabili esistenti e in progetto;
      3. previsione di percorsi pedonali protetti per raccordare l'area commerciale alle fermate dei mezzi di trasporto pubblici e all'area area residenziale più vicina;
    - 1e) Rispetto dei limiti previsti dalle normative di settore in ordine ai livelli di inquinamento atmosferico, acustico, ecc. generati dall'insediamento.
  2. per esercizi e centri commerciali con esclusiva offerta extralimentare:
    - 2a) Sussistenza della destinazione d'uso commerciale dell'area oggetto dell'intervento alla presentazione dell'istanza di autorizzazione
    - 2b) Inderogabile rispetto dei criteri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali e delle localizzazioni commerciali stabiliti dagli artt. 13 e 14 della DCR n. 563-13414 del 29.10.99
    - 2c) Inderogabile rispetto dell' art. 25 della DCR n. 563-13414 del 29.10.99
    - 2d) Inderogabile applicazione delle norme previste all'art. 26 della D.C.R. 29.10.1999 n. 563-13414 in ordine alle valutazioni e verifiche di impatto sulla viabilità, con le seguenti ulteriori specificazioni:



1. i livelli di servizio E-F non sono mai accettati;
  2. previsione di almeno una pista ciclabile dall'area commerciale all'insediamento urbano più vicino e aree a servizi di uso collettivo ove esistenti o in progetto, il più possibile raccordata a viabilità di tipo urbano e/o a percorsi ciclabili esistenti e in progetto;
  3. previsione di percorsi pedonali protetti per raccordare l'area commerciale alle fermate dei mezzi di trasporto pubblici (se esistenti) e all'area residenziale più vicina;
- 2f) Nei soli casi ricadenti all'interno di addensamenti commerciali A.5. e localizzazioni commerciali L.2., la realizzazione delle opere di mitigazione infrastrutturale e ambientale sono soggette al rispetto dell'importo minimo previsto dall'art. 6, comma 2, lettera 2f) dell'allegato A alla D.G.R. n. 43-29533 del 1.3.2000 integrata dalla D.G.R. 12 luglio 2013, n. 44-6096.
3. Qualora non sia rispettato il comma precedente, ed eventualmente siano rilevati ulteriori effetti negativi sulla produttività del sistema ed ulteriori effetti restrittivi sulla concorrenza nell'area di programmazione commerciale, il parere espresso dalla conferenza dei Servizi, sarà negativo e dovrà essere corredato da opportune motivazioni.
  4. In caso di istanza di autorizzazione per centro commerciale composto da strutture solo in parte riconducibili ai casi previsti dal precedente art. 3, c. 1, la procedura di cui al precedente comma 2bis, 2 ter e 2quater si applica solo ad esse.

## **Art. 6**

### **Svolgimento della conferenza**

1. La conferenza di servizi si svolge in pubblica seduta, si apre alla data stabilita dalla convocazione e si chiude con la sottoscrizione del verbale finale da parte degli uffici a partecipazione obbligatoria.
2. Il Responsabile del procedimento ricopre la carica di Presidente della Conferenza.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'amministrazione comunale.
4. Il segretario verifica la presenza e la legittimazione dei rappresentanti delle amministrazioni e degli altri organismi a partecipazione facoltativa.
5. La conferenza di servizi, acquisiti gli atti di rito, si svolge con le seguenti modalità:
  - a) i relatori tecnici, come definiti all'articolo 2, comma 3), illustrano le relazioni istruttorie afferenti alle procedure di competenza degli Uffici esprimendo la propria valutazione decidendo nel merito; la decisione dovrà essere adeguatamente motivata;
  - b) assunte le predette decisioni di competenza dei singoli uffici, la conferenza di servizi, sulla base delle relazioni istruttorie prodotte, esamina la richiesta di autorizzazione commerciale. I rappresentanti dei Comuni contermini ed i soggetti partecipanti di cui all'art. 2 possono intervenire al termine dell'illustrazione delle predette relazioni. Esaurita la discussione, la conferenza delibera in merito nelle forme e nei modi di cui al successivo articolo 7.

## **Art. 7**

### **Deliberazione della conferenza di servizi**

1. La deliberazione della conferenza di servizi relativa all'autorizzazione commerciale è adottata a maggioranza degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data di convocazione della conferenza. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del Responsabile del procedimento.
2. La deliberazione costituisce presupposto del rilascio delle relative autorizzazioni commerciali ed è vincolante per il rilascio delle stesse.
3. Le prescrizioni contenute nella deliberazione di conferenza dei servizi di cui all'art. 9 del d.lgs 114/98, quelle della determinazione dirigenziale conclusiva del procedimento di cui agli artt. 10 e 12 della L.r.40/98 costituiscono vincolo per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 26 commi 7 e seguenti e per l'attivazione dell'esercizio.

4. L'autorizzazione è rilasciata utilizzando la modulistica predisposta dal SUAP.

## **Art. 8**

### **Processo verbale**

1. Le operazioni di svolgimento della conferenza di servizi devono essere verbalizzate in apposito processo verbale, redatto dal segretario.
2. Dal processo verbale di cui al comma 1 devono risultare:
  - a) l'indicazione dei rappresentanti degli uffici nonché degli altri soggetti convocati, con menzione della relativa presenza, ovvero assenza, e degli eventuali supplenti;
  - b) l'oggetto in riferimento al quale la conferenza è stata convocata;
  - c) tutte le procedure di competenza dei soggetti convocati;
  - d) le eventuali osservazioni dei soggetti partecipanti a titolo consultivo;
  - e) le decisioni e la deliberazione assunte con l'indicazione delle relative motivazioni da cui emerge l'eventuale parere negativo espresso dal Responsabile del procedimento;
  - f) l'allegazione degli atti di legittimazione di ciascun rappresentante dei soggetti partecipanti.
3. Il verbale deve essere sottoscritto esclusivamente dai soggetti a partecipazione obbligatoria.
4. Tutti i soggetti che partecipano alla conferenza a titolo consultivo, di cui al precedente art. 2, possono prendere visione del processo verbale presso l'ufficio del Responsabile del procedimento.

## **Art. 9**

### **Rilascio autorizzazione e relativa comunicazione**

1. In caso di esito positivo della conferenza, il Comune provvede al rilascio della richiesta autorizzazione, sulla base della deliberazione della conferenza di servizi ed entro il 90° giorno dalla data della presentazione della istanza, salvo i tempi per l'acquisizione delle eventuali integrazioni.
2. In caso dei centri commerciali, le autorizzazioni sono rilasciate una per il centro commerciale e una per ciascuno degli esercizi commerciali di media dimensione che compongono il centro stesso, verificati i requisiti professionali di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98. Per gli esercizi di vicinato appartenenti al centro commerciale dovranno essere presentate singole SCIA al momento dell'attivazione degli stessi.
3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 114 del 31/3/1998, qualora la conferenza abbia deliberato in senso negativo in ordine alla richiesta di autorizzazione commerciale, il relativo provvedimento di diniego, emesso dal Comune competente, va comunicato al richiedente entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della istanza. In caso di mancata comunicazione del provvedimento di diniego entro il suddetto termine, l'istanza di autorizzazione deve ritenersi accolta.

## **Art. 10**

### **Accesso alla documentazione**

1. Ai sensi della legge regionale n. 27 del 1994, i soggetti legittimati hanno titolo ad accedere alla documentazione afferente al procedimento deliberativo della conferenza di servizi secondo le procedure della Legge 241/90, e successive modificazioni così come recepite con L.R. 27 del 25.7.1994.
2. Qualora la richiesta di accesso pervenga prima della conclusione del procedimento ovvero in una fase istruttoria parziale o comunque carente, e la conoscenza dei documenti richiesti possa impedire o ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa, il responsabile del procedimento ha facoltà di differire l'accesso alla conclusione del procedimento ovvero alla cessazione delle cause ostative; in tali casi il differimento sarà comunicato all'interessato per iscritto indicando i motivi dello stesso.

3. Il responsabile del procedimento nega l'accesso ai documenti nei casi previsti dal DPR 26 giugno 1992 n. 352.